Struttura:

OPERA GESU' NAZARENO - SASSARI

tetto massimo complessivo di spesa per anno

2007	€ 106.752,36
2008	€ 106.752,36

volume totale di prestazioni per anno

2007	1.650
2008	1.650

tipologia prestazioni: assistenza sociosanitaria ex art. 26 legge 833/1978

prestazioni medie

volume prestazioni annuale

giornaliere

	giornancio	
330	1	prestazioni a ciclo continuativo per disabilità psichica
1.320	4	prestazioni in centro residenziale a valenza socioriabilitativa

n.b. il tetto massimo di spesa è da intendersi come non non valicabile e comprensivo degli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle sotto indicate regressioni tariffarie. Nel caso in cui la struttura eroghi prestazioni oltre il sopra indicato volume totale, si applicheranno le seguenti regressioni tariffarie, fermo restando il tetto di spesa fissato.

Regressioni tariffarie

2

3

di prestazioni sopra indicato	riduzione tariffaria del 20% sull'esubero di prestazioni rispetto al volume di prestazioni sopra indicato
aumenti compresi fra il 5% e il 10% del volume di prestazioni	riduzione tariffaria del 60% sull'esubero di prestazioni eccedente il 5% del volume di
aumenti superiori al 10% del	riduzione tariffaria del 80% sull'esubero di
volume di prestazioni sopra indicato	prestazioni eccedente il 10% del volume di prestazioni sopra indicato

Struttura: FONDAZIONE S.GIOVANNI BATTISTA PLOAGHE

tetto massimo complessivo di spesa per anno

2007	€ 86.597,74
2008	€ 86.597,74

volume totale di prestazioni per anno

2007	1.229
2008	1.229

n.b. il tetto massimo di spesa è da intendersi come non non valicabile e comprensivo degli eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle sotto indicate regressioni tariffarie. Nel caso in cui la struttura eroghi prestazioni oltre il sopra indicato volume, si applicheranno le seguenti regressioni tariffarie, fermo restando il tetto di spesa fissato.

Regressioni tariffarie

	aumenti fino al 5% del volume	riduzione tariffaria del 20% sull'esubero di prestazioni rispetto al volume di prestazioni
	di prestazioni sopra indicato	sopra indicato
	aumenti compresi fra il 5% e il	riduzione tariffaria del 60% sull'esubero di
	10% del volume di prestazioni sopra indicato	prestazioni eccedente il 5% del volume di prestazioni sopra indicato
	oopia maioato	
	aumenti superiori al 10% del	riduzione tariffaria del 80% sull'esubero di
3	volume di prestazioni sopra	prestazioni eccedente il 10% del volume di
	indicato	prestazioni sopra indicato

Allegato 2 alla delibera n. 465 del 03/04/8004, co	mposto da n. <u>17</u>	pagine
CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI		
 ASSISTENZA RIABILITATIVA GLOBALE SANITARIA E SOCIO		
 SANITARIA NEL BIENNIO 2007 – 2008 TRA LA A.S.L. n. 2 DI OLBIA E		
L'anno duemilasette, addì del mese di in Olbia,		
 tra		
l'Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia (di seguito denominata Azienda) con		
 sede in Olbia nella via Caduti sul lavoro, n. 35, nella persona del Direttore		
 generale e legale rappresentante dott. Giovanni Battista Cherchi, da una parte		
 e	:	
 la Struttura (c.f.) (di seguito denominata Struttura) con	-	
sede in nella via,, nella persona del legale		
 rappresentante dott. , nato a il		
 , residente a in Via n.		
 , (c. f) dall'altra hanno convenuto e stipulato quanto segue,		
 premesso:	i	
- che la legge Regionale n. 10 del 21.07.06 all'art. 30 dispone che al 31		
 dicembre 2006 cessano di avere efficacia tutte le convenzioni stipulate in base	1	
 alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833, con le strutture private attualmente in		
regime di accreditamento provvisorio in base al comma 2 dell'art. 10 della		
deliberazione della Giunta regionale n 26/21 del 4 giugno 1998, nonché i		
contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate secondo le		
 modalità del predetto comma e in base al comma 5 dell'art. 10 della citata		
deliberazione, disciplinanti l'erogazione di prestazioni sanitarie a carico del		
 SSN;		
	i .	

che le Aziende sanitarie locali hanno inoltre predisposto sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 49/12 del 28/11/2006 un primo Piano preventivo delle attività, definito ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della LR n. 10/2006, inviato dall'Azienda al competente Assessorato regionale con nota numero 60/707 del 18/12/2006; - che in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/12 del 28/11/2006 ogni ASL dovrà acquisire e tener conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006; tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si convicne e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra crogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto); - il volume delle prestazioni erogabili (allegato A al presente contratto);		
28/11/2006 un primo Piano preventivo delle attività, definito ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della LR n. 10/2006, inviato dall'Azienda al competente Assessorato regionale con nota numero 60707 del 18/12/2006; - che in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/12 del 28/11/2006 ogni ASL dovrà acquisire e tener conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006; tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		- che le Aziende sanitarie locali hanno inoltre predisposto sulla base delle
comma 1 dell'art. 8 della LR n. 10/2006, inviato dall'Azienda al competente Assessorato regionale con nota numero 60707 del 18/12/2006; - che in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/12 del 28/11/2006 ogni ASL dovrà acquisire e tener conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006; tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni crogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		indicazioni fornite dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 49/12 del
Assessorato regionale con nota numero 60707 del 18/12/2006; - che in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/12 del 28/11/2006 ogni ASL dovrà acquisire e tener conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006; tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra crogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		28/11/2006 un primo Piano preventivo delle attività, definito ai sensi del
- che in basc alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/12 del 28/11/2006 ogni ASL dovrà acquisire e tener conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006; tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto):		comma 1 dell'art. 8 della LR n. 10/2006, inviato dall'Azienda al competente
ogni ASL dovrà acquisire e tener conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006; tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni crogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		Assessorato regionale con nota numero 60707 del 18/12/2006;
con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006; tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		- che in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/12 del 28/11/2006
ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006; tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		ogni ASL dovrà acquisire e tener conto di eventuali deleghe di committenza,
ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006; tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre
carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006; tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		
determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006; tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		
corso dell'ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006; tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		
previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006; tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		
tutto quanto sopra premesso e concordato, tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		
conviene e si stipula quanto segue. Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		
Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		
La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		
transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		
A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		La Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto
effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);	<u> </u>	transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato
stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per
Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la
- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al presente contratto);		stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali.
presente contratto);		Il presente contratto definisce:
		- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura (allegato B al

	quantitativamente sufficiente e qualitativamente adeguata per l'erogazione
	delle prestazioni che formano oggetto del contratto;
· · · · · ·	- che la dotazione quali-quantitativa del personale sia adeguata agli standard
	previsti dalle disposizioni in materia di autorizzazione/accreditamento e
	comunque sufficiente a garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto del
	contratto;
	- che il personale stesso non si trovi in situazioni di incompatibilità previste
	dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro dipendente,
	convenzionato o di qualsiasi altra tipologia di rapporto lavorativo in essere
	con il Servizio Sanitario Nazionale. La Struttura si impegna inoltre al
	mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente
	contratto.
	Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica
	La Struttura eroga prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e
	La Struttura eroga prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sanitaria con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente
	socio sanitaria con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente
	socio sanitaria con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato B al presente contratto per farne parte
	socio sanitaria con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato B al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
	socio sanitaria con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato B al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti
	socio sanitaria con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato B al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalla DGR n. 8/16 del 28.02.2006 "Linee di indirizzo sulle attività sanitarie e
	socio sanitaria con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato B al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalla DGR n. 8/16 del 28.02.2006 "Linee di indirizzo sulle attività sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione. Requisiti organizzativi e strutturali per
	socio sanitaria con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato B al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalla DGR n. 8/16 del 28.02.2006 "Linee di indirizzo sulle attività sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione. Requisiti organizzativi e strutturali per l'accreditamento dei soggetti erogatori", si impegna a garantire le prestazioni
	socio sanitaria con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato B al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalla DGR n. 8/16 del 28.02.2006 "Linee di indirizzo sulle attività sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione. Requisiti organizzativi e strutturali per l'accreditamento dei soggetti erogatori", si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.
	socio sanitaria con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato B al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalla DGR n. 8/16 del 28.02.2006 "Linee di indirizzo sulle attività sanitarie e sociosanitarie di riabilitazione. Requisiti organizzativi e strutturali per l'accreditamento dei soggetti erogatori", si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto. La dotazione organica della Struttura è specificata nell'elenco nominativo del

 per le sole finalità previste dal presente contratto.
 Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi
e di accreditamento
 L'Azienda compie, in ogni tempo, ispezioni e controlli inerenti la
 realizzazione e il successivo mantenimento dei requisiti autorizzativi e di
 accreditamento da parte della Struttura.
 La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso
la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il
 legale rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.
 Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti diffida la Struttura
al ripristino degli stessi entro un mese; in caso di inadempienza nel termine
 assegnato, l'Azienda procede alla risoluzione del contratto e ne dà formale
 comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
per i provvedimenti di competenza.
Il provvedimento di revoca dell'accreditamento, ovvero il mancato
 accreditamento definitivo, da parte della Regione comporta la risoluzione del
presente contratto.
 Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale
 impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata
 osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione
organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di
accertamento da parte del Direttore generale della ASL.
Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili
Le prestazioni erogabili sono identificate nella deliberazione di Giunta
regionale n. 8/16 del 28.02.2006 "Linee di indirizzo sulle attività sanitarie e

igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica, e in
 osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica.
 Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio
 Alle prestazioni oggetto del presente contratto, erogabili dalla Struttura di
riabilitazione globale, si accede esclusivamente previa valutazione e
accertamento della tipologia del bisogno da parte della Unità di Valutazione
Territoriale (U.V.T.) operante presso il Punto Unico d'Accesso (P.U.A.) del
 competente Distretto e secondo le modalità e le procedure indicate nella DGR
n. 8/16 del 28.02.2006. La U.V.T. provvede ad autorizzare il trattamento
 presso la Struttura, nei limiti del volume massimo concordato, fornendo
specifico piano terapeutico (Piano di Assistenza Individuale) che la Struttura
 si impegna ad osservare scrupolosamente.
 Articolo 9 - Appropriatezza clinica e tempi di attesa
In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare
 le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità
le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone di cui
effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone di cui
effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone di cui alla DGR 8/16 del 28.02.2006 e nel rispetto delle specifiche indicazioni
effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone di cui alla DGR 8/16 del 28.02.2006 e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli
effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone di cui alla DGR 8/16 del 28.02.2006 e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 29 novembre 2001, nonché nel
effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone di cui alla DGR 8/16 del 28.02.2006 e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 29 novembre 2001, nonché nel rispetto delle indicazioni dello specifico piano terapeutico fornito dalla
effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone di cui alla DGR 8/16 del 28.02.2006 e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 29 novembre 2001, nonché nel rispetto delle indicazioni dello specifico piano terapeutico fornito dalla competente U.V.T. dell'Azienda. La Struttura garantisce inoltre la piena
effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone di cui alla DGR 8/16 del 28.02.2006 e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 29 novembre 2001, nonché nel rispetto delle indicazioni dello specifico piano terapeutico fornito dalla competente U.V.T. dell'Azienda. La Struttura garantisce inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta
effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone di cui alla DGR 8/16 del 28.02.2006 e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 29 novembre 2001, nonché nel rispetto delle indicazioni dello specifico piano terapeutico fornito dalla competente U.V.T. dell'Azienda. La Struttura garantisce inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del

 Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al volume massimo concordato e	
previsto nei successivi articoli 12 e 13 e nell'allegato A, saranno remunerate	
 con la tariffa pattuita decurtata secondo quanto previsto all'articolo 13 del	
 presente contratto.	
L'eventuale entrata in vigore di provvedimenti normativi nazionali o regionali	
di aumento o riduzione delle tariffe obbligano le parti a rivedere il presente	
contratto nel termine massimo di tre mesi.	
Articolo 12 - Volume massimo concordato di prestazioni e tetto di spesa.	
Il tetto di spesa complessivo previsto per l'anno 2007 è pari a €	
corrispondente ad un importo mensile medio di € ; il tetto di spesa	
 complessivo previsto per l'anno 2008 è pari a € , corrispondente	
 ad un importo mensile medio di € . Il volume massimo concordato	
di prestazioni ed il tetto massimo di spesa assegnato sono specificati	
nell'allegato A al presente contratto.	
 Le prestazioni rese a cittadini residenti fuori dell'ambito dell'Azienda, sono	
 oggetto di rendicontazione distinta e non rientrano nel massimale contrattato,	
sono altresì escluse le prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e	
agli stranieri muniti di titolo all'assistenza.	
La Struttura si obbliga a non superare il volume di prestazioni concordato,	
oltre al quale saranno applicate le regressioni tariffarie indicate nell'articolo	
 13 del presente contratto. In ogni caso, e dunque anche con l'applicazione	
 delle dette regressioni, non può esser superato il tetto di spesa assegnato.	
 Articolo 13 -Superamento del volume massimo concordato delle	
prestazioni e meccanismi di regressione tariffaria	
La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni, in	

normativa nazionale e regionale si procederà alla contestazione ai fini della	
 decurtazione degli importi non dovuti.	
 Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti	
Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle	
tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.	
L'Azienda entro 60 giorni, a far data dalla presentazione di regolare fattura	
formalmente validata secondo la procedura di rendicontazione indicata nel	
precedente art. 14, unitamente ai relativi dati di attività su supporto	
 informatico, provvederà a corrispondere l'80% dell'importo fatturato, a titolo	
di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo.	, <u>.</u>
 Per consentire una corretta gestione dell'importo di budget assegnato, nei casi	
in cui il fatturato mensile dovesse essere maggiore di 1/12 del tetto di spesa,	
 l'acconto dell'80% e il saldo del 20% verranno calcolati sulla base del limite	
 di 1/12 del tetto di spesa. Si provvederà successivamente al conguaglio sulla	
 base di quanto effettivamente dovuto.	
 L'Azienda, sulla base delle risultanze dei controlli da effettuarsi di norma	
 entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura, provvederà a quantificare	
 l'importo da conguagliare richiedendo alla Struttura l'emissione della nota di	
accredito o addebito (fattura integrativa). Entro 30 giorni dal ricevimento	
 della suddetta documentazione l'Azienda provvederà al pagamento del saldo,	
 se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al relativo recupero	
 all'atto del primo pagamento utile anche se effettuato in acconto sulle fatture	
 successive.	
 L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei	
 controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.	

 Le prestazioni per cittadini non iscritti al SSN, né coperti da disposizioni
internazionali in materia di reciprocità, verranno erogate secondo la disciplina
ministeriale vigente e, nei limiti del tetto massimo stabilito a livello aziendale,
 non sono conteggiate nel budget.
 Articolo 17 - Modifica del contratto
 In presenza di significative variazioni nella domanda o nella riorganizzazione
 dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture
 pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla
 tipologia e al volume delle prestazioni assegnate.
 Articolo 18 - Efficacia e validità del contratto
 Il presente contratto ha efficacia e validità dal 1.1.2007 fino al 31.12.2008,
 con esclusione del rinnovo tacito.
Il contratto è redatto in triplice originale, una per ciascun contraente e una per
l'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
 In caso di modifiche legislative o regolamentari nazionali e regionali,
 incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve essere oggetto di
 modifiche e integrazioni. In tali casi la Struttura contraente ha facoltà, entro
30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal
contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare all'Azienda e
 all'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
 Articolo 19 - Registrazione e regime fiscale
 Il presente contratto è soggetto all'imposta bollo, ai sensi dell'articolo 2, parte
I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, ed
 è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 10, della
 parte 2 [^] della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1982, n.131.

esecuzione del servizio); n. 10 (Debito informativo); n. 11 (Sistema tariffario	
e valorizzazione economica delle prestazioni); n. 12 (Volume massimo	
concordato di prestazioni e tetto di spesa); n. 13 (Superamento del volume	
massimo concordato delle prestazioni e meccanismi di regressione tariffaria);	
n. 14 (Metodologia del sistema dei controlli); n. 15 (Fatturazione e	
pagamenti); n. 17 (Modifica del contratto).	
Per l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia	
il Direttore Generale dott. Giovanni Battista Cherchi	
Per la Struttura	
il legale rappresentante	